

OGGETTO: Vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26.
Istanza della Società "TRAVERTINO SANT'ANDREA di Giganti Renato S.r.l." per ampliamento
cava di travertino in Comune di Ischia di Castro Località "Macchia dei Buoi".
Fasc. 11995 V.I.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

VISTA la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

VISTA la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

VISTA la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

VISTA l'istanza della Soc. "TRAVERTINO S. ANDREA di Giganti Renato S.r.l" del 0909/2008;

VISTA la nota prot. n. 14546 datata 01/12/2008 del Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato con la quale è stato trasmesso il procedimento istruttorio relativo all'istanza di cui in oggetto;

TENUTO CONTO del parere favorevole formulato dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato nella scheda notizie allegata alla citata nota prot. n. 14546 datata 01/12/2008 e delle prescrizioni in essa allegate;

TENUTO CONTO della documentazione di interesse allegata all'istanza, comprendente:

- 1) elaborato grafico (planim. Sezioni ecc...) a firma del Dr. geol. Dario Tufoni;
- 2) relazione tecnica datata aprile 2008 e a firma del Dr. geol. Dario Tufoni;
- 3) relazione geologica e allegati fotografici datata aprile 2008 e a firma del Dr. geol. Dario Tufoni;
- 5) relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale e allegati fotografici datata aprile 2008 e a firma del Dr. naturalista Ricci Andrea;
- 6) scheda notizie a firma del Dr. geol. Dario Tufoni;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;

CONSIDERATO che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, la prosecuzione dell'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

D E T E R M I N A

di **CONCEDERE il NULLA OSTA** ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostatici esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Società TRAVERTINO SANT'ANDREA di Giganti Renato S.r.l, con sede nel Comune di Serre di Rapolano(SI) in Via Cave s.n.c., per eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di ampliamento e recupero ambientale della cava di travertino sulla superficie ricadente nella particella n. 1/p del foglio n. 58 del Catasto terreni del Comune di Ischia di Castro in località "Macchia dei Buoi", secondo la documentazione tecnica citata in premessa a condizione che:

- ai fini della stabilità del suolo e per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di riassetto morfologico finale, siano realizzati gli interventi e le raccomandazioni previsti nella relazione geologica e di calcolo di stabilità redatta dal Dr. geol. Dario Tufoni nonché degli elaborati tecnici presentati, che non siano in contrasto con le seguenti prescrizioni;
- vista l'estesa superficie interessata dai lavori di coltivazione e recupero, al fine di prevenire eventuali danni idrogeologici e poter garantire un migliore recupero dei lotti precedentemente coltivati, **non si concede il nulla osta per il lotto n. 5 del Settore di recupero C**, tale lotto potrà essere oggetto di nuova istanza ad avvenuto recupero dell'area precedentemente autorizzata;
- sia mantenuta la distanza di rispetto, prevista dalle leggi vigenti, dagli elettrodotti e dalla cabina elettrica presenti sull'area richiesta;
- qualora la coltivazione dovesse interessare parti ricoperte da bosco, oltre ai relativi pareri e autorizzazioni, dovranno essere acquisiti i relativi progetti di compensazione secondo quanto previsto dalle attuali normative;
- dovrà essere recuperata l'intera superficie di cava per il ripristino del bosco preesistente all'area di cava e lo strato di terreno idoneo per il rimboschimento non dovrà essere inferiore a 100cm;
- il terreno di riporto per il rimboschimento dovrà essere idoneo per lo sviluppo delle piante, evitando l'utilizzo di materiale eccessivamente pietroso;
- le specie vegetali da utilizzare per il rimboschimento dovranno essere autoctone: cerro, roverella, leccio, bagolaro, ecc. ;
- la densità d'impianto dovrà essere aumentata, con un sesto d'impianto di almeno m. 2x2;
- la manutenzione e la cura delle aree recuperate con interventi di piantumazione ed opere idrauliche dovranno essere effettuati per almeno cinque anni al fine di garantire una stabile copertura
- dal momento che il recupero finale prevede una scarpata unica di 30° di inclinazione, da realizzarsi con materiale di risulta proveniente dalla escavazione e dalle caratteristiche geotecniche scadenti, si dovrà procedere alla stabilizzazione del materiale utilizzato usando i metodi di compattazione più appropriati e ad eseguire sullo stesso il calcolo di stabilità a medio e a lungo termine;
- per quanto riguarda comunque la stabilità delle scarpate in fase di coltivazione e recupero finale sarà il direttore del cantiere, in relazione al calcolo di stabilità eseguito e a quello che la Società effettuerà anno per anno ex art. 52 D.lgs 624/96, a stabilire di volta in volta l'inclinazione più idonea a garantire la stabilità delle stesse in relazione alla litologia che si presenta (anche eseguendo i relativi calcoli di stabilità a fronte aperto) al fine di evitare che si inneschino fenomeni di erosione o gravitativi e secondo quanto prescriverà il competente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ai fini della sicurezza del cantiere nella fase di coltivazione (DLgs n. 81 del 09 Aprile 2008);
- al fine di procedere parallelamente alla sistemazione dell'area precedentemente sfruttata, l'attività estrattiva dovrà essere condotta per lotti e fasi in modo da procedere parallelamente alla sistemazione dell'area precedentemente sfruttata;

- durante la fase di coltivazione, la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno comunque avvenire scavi in profondità al di sotto di quanto indicato negli elaborati progettuali;
- il ritombamento ed il recupero ambientale sia effettuato fino alla quota prevista dagli elaborati progettuali allegati con l'utilizzo dello stesso materiale di risulta. Eventuali aggiunte utilizzeranno materiali inerti simili, consentiti dalle leggi vigenti e dalle caratteristiche geologiche e stratigrafiche simili e compatibili con quelli presenti nell'area e tali da non alterare il locale equilibrio idrogeologico né creare possibili inquinamenti alle acque superficiali e profonde;
- sia acquisito un ulteriore parere geologico specifico, qualora il ritombamento, di cui sopra, sia considerato attività di discarica con presentazione di idonea progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e della normativa vigente;
- il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti e sia smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06 e sue modificazioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 26 del 28/12/2007;
- l'area prevista dalla coltivazione e dal recupero ambientale dovrà essere delimitata con termini lapidei costruiti a regola d'arte e numerati progressivamente e disposti lungo i vertici dei confini dell'area;
- la zona prevista dall'ampliamento e dal recupero ambientale dovrà essere idoneamente recintata e la recinzione mantenuta in perfetta efficienza;
- durante la coltivazione e per il recupero finale dell'area siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno realizzando una idonea regimazione delle acque meteoriche evitando fenomeni di erosione, scolo improprio o ristagno e garantendo il drenaggio del piazzale di abbandono di fondo cava;
- dovrà essere garantita l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee e qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero comparire falde acquifere, i lavori dovranno essere interrotti e dovrà essere autorizzata una nuova quota di coltivazione;
- qualora durante l'esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, la Società TRAVERTINO SANT'ANDREA di Giganti Renato S.r.l, si dovrà impegnare a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente.
- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano realizzati nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti che tutelano il territorio (norme urbanistiche ed edilizie), l'ambiente naturale ed antropico (inquinamento dell'aria, dell'acqua ed acustico), nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. del 6.12.2004 n. 17 e dal Regolamento di attuazione n. 5 del 14.04.2005;

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. dovrà vigilare sull'osservanza delle prescrizioni impartite ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

Il presente Nulla Osta ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni dalla data del presente atto, l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova istanza.

Il Comune di Ischia di Castro pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'autorizzazione e la documentazione tecnica.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area 2S/05
- Difesa del Suolo della Regione Lazio.

Il Comune di Ischia di Castro, prima della stipula della convenzione, acquisirà dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'indicazione dell'importo del valore di tutte le opere di recupero, valutate sulla base dei costi medi stabiliti dal prezzario regionale, relativo al vincolo idrogeologico, che sarà ricompreso in unica fideiussione onnicomprensiva, la Società "TRAVERTINO SANT'ANDREA di Giganti Renato S.r.l." a garanzia di tutte le opere di recupero ambientale stipulerà, a seguito dell'indicazione dell'importo complessivo, una fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà versare a favore del COMUNE in cui è contenuta la seguente specifica: **"a semplice richiesta del COMUNE di Ischia di Castro, previo parere per quanto di competenza della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, l'Ente fideiussore provvederà alla liquidazione integrale dell'importo garantito che il concessionario autorizza sin d'ora la concedente ad introitare in caso di inadempienze"**.

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato dovrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, informare la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza;

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi, sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il decreto L.vo n. 42/2004 e la L.R. n. 24 e 25 del 6/7/1998.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Raniero De Filippis